

N7896/13



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - T

TRIBUTI -  
Irpef, Irap,  
Iva

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO CICALA - Presidente - R.G.N. 8147/2011
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Rel. Consigliere - Cron. 7896
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere - Rep. C.I
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere - Ud. 27/02/2013
- Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8147-2011 proposto da:

~~BOVET MAURIZIO~~ ~~BVMIRZ61L21D653~~, elettivamente  
 domiciliato in ROMA, ~~VIA TEMPIEN 15~~, presso lo studio  
 dell'avvocato ~~MUSTO FLAVIO MARIA~~, rappresentato e difeso  
 dall'avvocato ~~CARRESE VINCENZO~~, giusta procura speciale  
 a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del  
 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in  
 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
 GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope  
 legis;

- controricorrente -

MATERIA TRIBUTARIA

2013


1668

avverso la sentenza n. 3/4/2010 della Commissione  
Tributaria Regionale di PERUGIA del 12.10.09, depositata  
l'8/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 27/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott.  
SALVATORE BOGNANNI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

PASQUALE FIMIANI.





**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Sezione Sesta (Tributaria)**

R.G. ric. n. 8147/11

Ricorrente: ~~Maurizio Ravini~~

Controricorrente: agenzia entrate

Oggetto: opposizione avvisi accertamento negatoria agevolazio-  
ni,

**Ordinanza**

**Svolgimento del processo**

1. ~~Maurizio Ravini~~ propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 3/4/10, depositata l'8 febbraio 2010, con la quale, rigettato l'appello del medesimo, esercente la professione di geometra, contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione inerente ai due avvisi di accertamento, relativi all'Irpef, Irap ed Iva per il 2002-03, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l'autovettura Mercedes da lui acquistata non aveva subito la necessaria trasformazione permanente con l'attrezzatura occorrente per la destinazione ad "uso speciale ufficio", essendovi invece stato installato un impianto di Kit removibile, tanto che, a seguito del procedimento penale instaurato a Bologna con riferimento a diverse vetture, facenti parte della stessa partita, tra cui quella in questione, la Guardia di finanza aveva rilevato la installazione di tale congegno facilmente rimovibile, provvedendo poi in tal senso essa stessa. Pertanto nessuna agevolazione poteva essere riconosciuta al contribuente circa la deduzione dei costi di ammortamento e di gestione, come pure la detrazione dell'Iva concernente l'acquisto, nulla rilevando che al momento dell'immatricolazione dell'autovettura, questa sia stata effettuata con l'indicazione dell'uso speciale suindicato. L'agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre il ricorrente ha depositato memoria.

**Motivi della decisione**



2. Col primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l'autovettura aveva avuto il vaglio dell'omologazione da parte del competente ufficio della motorizzazione civile, e quindi era semmai l'agenzia che doveva fornire la prova che l'installazione del Kit non fosse adeguata in permanenza all'uso speciale ufficio, avendo **Novani** acquistato il veicolo in buona fede, senza che le disposizioni del giudice penale di Bologna per il gruppo di veicoli interessati potesse esplicitare efficacia ai fini delle agevolazioni in argomento.

Il motivo non va condiviso, atteso che, come verificato in punto di fatto dai giudici del merito, si trattava di congegno non inserito in modo permanente nella vettura, ma era facilmente rimovibile, come anche verificato dalla magistratura penale di Bologna e dalla Guardia di finanza, non importando alcunché l'inerenza del mezzo, né la dedotta eventuale buona fede dell'acquirente, ove mai il fatto elusivo fosse stato posto in essere dalla cedente o da terzi assieme ad altro stock di vetture.

Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

3. Col secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione, poiché il giudice di appello non considerava che l'autovettura aveva avuto l'omologazione, e da quel momento ben poteva fruire delle previste agevolazioni, senza che il processo penale di Bologna, peraltro non ancora definito, potesse esplicitare alcuna efficacia sul rapporto tributario.

La censura rimane in parte assorbita da quanto enunciato rispetto al primo motivo. Tuttavia appare opportuno rilevare che l'apparente regolarità formale della posizione dal punto di vista documentale non poteva giustificare una situazione di concreta irregolarità, costituita dalla non permanente trasformazione del veicolo. Inoltre gli aspetti elusivi ben potevano scaturire dai provvedimenti del giudice penale e dalla verifica della polizia tributaria. Invero i documenti e gli altri elementi di informazione acquisiti dalla medesima, ai sensi dell'art. 33, d.P.R. 29 set-



tembre 1973, n. 600, nell'esercizio dell'attività propria, ben possono - se non ne derivi pregiudizio alle esigenze interne al processo penale, o altrimenti, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria che di quegli elementi di prova abbia la disponibilità funzionale - essere impiegati ai fini dell'accertamento tributario, senza che a ciò siano di ostacolo il profilo dell'eventuale mancata coincidenza fra la persona indagata ed il soggetto contribuente nei cui confronti essi vengano utilizzati, e quello relativo all'eventuale natura non tributaria dell'illecito perseguito in sede di procedimento penale (V. pure Cass. Sentenze n. 27149 del 16/12/2011, n. 14585 del 27/12/1999).

4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.

Roma, così deciso il 27 febbraio 2013.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO  
*Paolo Talario*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
28 MAR. 2013  
Roma, .....  
Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO  
*Paolo Talario*